

Codice A1610B

D.D. 24 febbraio 2021, n. 90

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BUROLO (TO) Intervento: Realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile in via Bridola 5-F. 22 mapp. 76. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 90/A1610B/2021**

**DEL 24/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BUROLO (TO) Intervento: Realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile in via Bridola 5-F. 22 mapp. 76. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza di ILIAD ITALIA S.p.A. pervenuta dal Comune di Burolo volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004,

per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs

42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*  
*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/1092/2020A/A1600A*

*Rif. n. 109710/A1610B del 13/11/2020*

*Rif. n. 110338/A1610B del 16/11/2020*

*Rif. n. 119029/A1610B del 4/12/2020*

*Rif. n. 3466/A1610B del 14/01/2021*

*Rif. n. 4782/A1610B del 18/01/2021*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: BUROLO (TO)  
Intervento: Realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile in via  
Bridola 5-F. 22 mapp. 76  
Istanza: ILIAD ITALIA S.p.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal S.U.A.P. del Comune di Burolo in data 13/11/2020 e 16/11/2020, con nota prot. 55150 del 13/11/2020 e prot. 47996 del 16/11/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una nuova stazione radio base al servizio della rete di telefonia cellulare di Iliad Italia S.p.a., mediante l'installazione di un nuovo palo poligonale in carpenteria metallica di altezza 30 m. oltre a porta antenne di sommità di altezza 3 m. per una altezza totale del manufatto pari a 33 m., oltre all'installazione di sistemi radianti costituita da 3 settori composto ognuno da n. 2 antenne (1 attiva e 1 disattiva) per un totale di n. 6 antenne di rice-trasmissione, da n. 3 parabole per il collegamento punto-punto e da n. 7 moduli RF. E' inoltre prevista la posa in opera di apparati tecnici posizionati alla base del palo porta antenne, all'interno dell'area recintata sita in via Bridola 5, sul lotto censito al F. 22 mapp. 764,

preso atto che con nostra nota prot 118401 del 03122020 venivano richiesti ulteriori approfondimenti finalizzati a individuare soluzioni localizzative alternative suggerendo di verificare la possibilità di posizionare l'impianto richiesto verso le aree

boscate, la cui componente vegetazionale avrebbe potuto creare un efficace mascheramento,

visti gli atti integrativi pervenuti tramite PEC dal Comune di Burolo in data 4/12/2020 con nota prot. 5542, dalla Soc. Iliad Italia S.P.A. il 14/09/2021, dal S.U.A.P. del Comune di Burolo il 18/01/2021, con nota prot. 2049 del 14/01/2021,

preso atto che nella relazione tecnica integrativa trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Burolo con nota prot. 2049 del 14/01/2021 pervenuta il 18/01/2021 viene dichiarato che :

- è stata verificata la possibilità di una diversa localizzazione dell'impianto in prossimità delle zone boscate con esito negativo in quanto, in quella collocazione, l'impatto visivo e la percezione dell'impianto sarebbero maggiormente enfatizzati poichè andrebbe a intaccare territori ancora naturali e non antropizzati e comporterebbe la necessità di abbattere porzioni di vegetazione esistente,
- la stazione radio non è pregiudizievole delle visuali e degli skyline in quanto collocata in area antropizzata a destinazione prevalentemente industriale-commerciale,
- per quanto riguarda l'altezza del palo, di cui era stata chiesta la valutazione sulla possibilità di riduzione, la soluzione proposta è quella minima a garantire le esigenze di copertura di rete e di tutela della popolazione rispetto all'esposizione ai campi magnetici,

ritenuto pertanto che le motivazioni addotte nella sopra detta documentazione integrativa abbiano in effetti apportato i chiarimenti necessari ad una migliore definizione e comprensione dell'intervento,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, a seguito delle controdeduzioni e delle dichiarazioni formulate nella relazione tecnica integrativa trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Burolo con nota prot. 2049 del 14/01/2021 pervenuta il 18/01/2021, appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito

tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia di tutela del Rio dell'Albera), in quanto collocato in un'area antropica già compromessa da edilizia industriale e commerciale,

considerato pertanto che le opere così come proposte, se realizzate alle condizioni sottoriportate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- venga realizzato il miglior mascheramento possibile, piantumando con esemplari arborei autoctoni a medio e alto fusto a crescita veloce una superficie più ampia possibile da posizionarsi sia intorno al manufatto sia oltre l'area recintata in modo da realizzare una quinta arborea fitta che crei un mascheramento efficace intorno all'impianto,

- tinteggiare il manufatto di un colore grigio adeguando la gradazione al colore dello sfondo del cielo in modo da eliminare la riflettanza dell'acciaio zincato e smaterializzare il più possibile la presenza dell'impianto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

| N. progr. | Descrizione elaborato                             | Descrizione/Nomefile  |
|-----------|---|---|
| 1         | <i>Istanza trasmissione S.U.A.P.</i>              | POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 13970161009-07102020-1844 - SUAP 9041 - 13970161009 ILIAD ITALIA S.P.A.      |
|           | <i>Istanza ILIAD Italia Spa</i>                   | 13970161009-07102020-1844.007.PDF.P7M   |
| 2         | <i>Relazione Paesaggistica</i>                    | 13970161009-07102020-1844.003.PDF.P7M   |
| 3         | <i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i> | 13970161009-07102020-1844.001.PDF.P7M   |
| 4         | <i>Documentazione fotografica</i>                 | 13970161009-07102020-1844.002.PDF.P7M   |
| 5         | <i>Integrazioni-trasmissione S.U.A.P.</i>         | POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.13970161009-07102020-1844 - SUAP 9041 - 13970161009 ILIAD ITALIA S.P.A. |
| 6         | <i>Realzione integrativa</i>                      | TO10010-009-CC-CARREFOUR-BUROLO-Relazione-Progettista-V01.pdf.p7m   |

Il Funzionario Istruttore  
**Arch. Marina Bonaudo**

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero per i beni  
e le attività culturali e per il turismo*

TORINO,

Alla Regione Piemonte

pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'  
METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: BUROLO - (TO)  
Oggetto: Installazione stazione radio base per telefonia mobile  
Indirizzo: via Bridola  
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 03/02/2021 -vs. prot. 12675 del 03/02/2021  
protocollo entrata richiesta n. 1960 del 03/02/2021  
RICHIEDENTE: Iliad Italia s.p.a. – Privato  
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA  
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)  
PROVVEDIMENTO: COMUNICAZIONE  
PROVVEDIMENTO: Parere Vincolante  
DESTINATARIO: Alla Regione Piemonte - Pubbico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Burolo per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata con D.G.R. n 135-13400 ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** facendo proprio il parere della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE**

*Luisa Papotti*

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria  
arch. Cristina Natoli / geom Rosaria Demma



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)  
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670